

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 21

mercoledì, 15 maggio 2013

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2013, n. 21

Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo). pag. 3

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2013, n. 22

Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva. " 4

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2013, n. 23

Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1999, n.

11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti). " 6

SEZIONE II

**CONSIGLIO REGIONALE
- Risoluzioni**

RISOLUZIONE 24 aprile 2013, n. 186

Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale collegata alla legge regionale 7 maggio 2013, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"). In merito agli stabilimenti balneari. " 9

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2013, n. 21

Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) e o), dello Statuto;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione);

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, l'articolo 34 quater che modifica l'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010);

Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n.18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo l.r. 23 marzo 2000, n.42);

Considerato quanto segue

1. Si rende necessario procedere alla determinazione delle caratteristiche tecniche per l'individuazione delle opere di facile rimozione realizzate su aree demaniali marittime oggetto di concessione per attività turistico-ricreative, al fine di consentire ai comuni di esercitare le

relative funzioni amministrative in modo omogenea sul territorio;

2. Si rende necessario dare attuazione alla disposizione dell'articolo 11, comma 6, della l. 217/2011, che attribuisce alle regioni la competenza a dettare gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 69 della l.r. 42/2000

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 69 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), è aggiunto il seguente:

“3 bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, con il regolamento di cui all'articolo 158, sono stabiliti:

a) le caratteristiche tecniche per l'individuazione delle opere di facile rimozione realizzate su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricettiva;

b) gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010)”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 7 maggio 2013

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24.04.2013

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 27 febbraio 2013, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 1 marzo 2013, n. 219

Proponente:

Assessore Cristina Scaletti

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 17 aprile 2013

Approvata in data 24 aprile 2013

Divenuta legge regionale 11/2013 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42](#)

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2013, n. 22

Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 - Dotazione e uso dei defibrillatori
- Art. 5 - Formazione
- Art. 6 - Vigilanza e controllo
- Art. 7 - Sanzioni
- Art. 8 - Regolamento di attuazione
- Art. 9 - Disposizioni di prima applicazione
- Art. 10 - Norma finanziaria
- Art. 11 - Disposizioni finali

SOMMARIO

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2010"), in particolare l'articolo 2, comma 46;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009);

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più elevato livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Considerato quanto segue:

1. La Regione ritiene che l'attività fisica e sportiva costituisca un rilevante momento formativo per il benessere dell'individuo e che lo svolgimento della stessa debba effettuarsi in condizioni di massima sicurezza così da consentire eventuali immediati interventi d'emergenza volti alla tutela della salute;

2. L'organizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza deve essere supportata, per la sua piena efficacia, da una efficiente rete di pronto intervento nei luoghi ove si esplica l'attività fisica e sportiva per permettere l'immediato avvio della cosiddetta "catena della sopravvivenza" i cui anelli, dall'allarme alle centrali operative 118, alla rianimazione cardiopolmonare e alla defibrillazione, sino alla terapia avanzata precoce, sono tutti legati alla velocità e prontezza dell'intervento;

3. La Regione intende ridurre l'incidenza della fibrillazione ventricolare quale causa di decessi, con la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici, previa specifica formazione di operatori a ciò preposti, in ambiente extraospedaliero, specie in luoghi di aggregazione di persone e di afflusso di pubblico, quali i centri sportivi e ambienti similari;

4. In Toscana risultano censiti circa cinquemilacinquecento impianti nei quali si praticano attività sportive e motorio-ricreative e si rende quindi necessario un tempo congruo per la formazione degli addetti, stimabili in almeno quindicimila unità;

Approva la presente legge

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge disciplina la dotazione dei defibrillatori semiautomatici esterni, di seguito denominati defibrillatori, presso gli impianti nei quali si praticano attività sportive e motorio-ricreative, di seguito denominati impianti, in attuazione della legge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero) e in conformità al decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009).

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:

a) attività sportive: attività disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali e come tali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

b) attività motorio-ricreative: attività non disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali.

Art. 3
Ambito di applicazione

1. Gli impianti ai quali si applica la presente legge si distinguono in:

a) impianti gestiti da soggetti pubblici;

b) impianti aperti al pubblico, previo pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo dell'impianto stesso;

c) impianti destinati a qualunque titolo all'utilizzo da parte di associazioni e società sportive, dilettantistiche o professionistiche.

2. La presente legge non si applica agli impianti pubblici ad accesso libero non vigilato e agli impianti di proprietà statale.

Art. 4
Dotazione e uso dei defibrillatori

1. Gli impianti sono dotati di defibrillatori, il cui uso è affidato ad operatori espressamente incaricati.

2. La dotazione di defibrillatori è requisito per l'apertura degli impianti.

3. L'obbligo di dotazione dei defibrillatori è a carico dei gestori degli impianti. In caso di impianti gestiti da una

pluralità di soggetti gestori, l'obbligo di dotazione può essere assolto congiuntamente da questi ultimi secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 8.

Art. 5
Formazione

1. La formazione sull'utilizzo dei defibrillatori ha l'obiettivo di permettere l'uso, in tutta sicurezza, del defibrillatore per assicurare l'intervento sulle persone vittime di un arresto cardiocircolatorio.

2. La formazione è erogata dalle aziende sanitarie, nell'ambito del sistema sanitario di emergenza urgenza e sulla base delle risorse di cui all'articolo 10, nonché dai soggetti formatori accreditati in conformità al regolamento di cui all'articolo 8.

3. La partecipazione dei soggetti incaricati dai gestori degli impianti ai corsi organizzati dalle aziende sanitarie è gratuita.

4. Ai fini della programmazione dei corsi, la Regione individua il fabbisogno formativo relativo all'utilizzo dei defibrillatori, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 8.

5. L'attestato del superamento della verifica finale del corso di formazione abilita all'utilizzo dei defibrillatori.

Art. 6
Vigilanza e controllo

1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto degli obblighi a carico dei soggetti gestori degli impianti, anche avvalendosi delle aziende sanitarie.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti gestori inviano annualmente al comune una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:

a) la dotazione e la collocazione dei defibrillatori;

b) la presenza di personale abilitato all'uso dei defibrillatori durante l'orario di apertura dell'impianto;

c) l'osservanza degli obblighi di formazione;

d) la funzionalità tecnica dei defibrillatori e in particolare il rispetto della normativa di esercizio relativa alle apparecchiature elettromedicali.

3. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono trasmesse esclusivamente in via telematica secondo le modalità operative stabilite dalla Giunta regionale.

4. Il comune dispone ispezioni in caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 2, ed esercita il controllo a campione almeno sul 20 per cento delle dichiarazioni presentate.

Art. 7
Sanzioni

1. L'inosservanza dell'obbligo di dotazione di defibrillatori, previsto dall'articolo 4, comporta la chiusura degli impianti sino all'adempimento.

2. L'assenza di personale abilitato all'uso dei defibrillatori durante l'orario di apertura degli impianti e l'inosservanza degli obblighi di formazione comporta a carico dei soggetti gestori la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 2.500,00 ad un massimo di euro 5.000,00.

3. La mancata manutenzione periodica dei defibrillatori comporta a carico dei soggetti gestori la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 2.000,00.

Art. 8
Regolamento di attuazione

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, sono definiti in particolare:

a) le modalità di individuazione dei fabbisogni formativi relativi all'utilizzo dei defibrillatori sul territorio regionale;

b) le modalità e i tempi per l'organizzazione dei corsi di formazione, ivi comprese le misure di prima applicazione della presente legge atte a consentire la formazione degli operatori entro il termine previsto dall'articolo 9;

c) le modalità di formazione e aggiornamento degli operatori, in conformità ai criteri di cui all'allegato A del d.m. salute 18 marzo 2011, e il rilascio dell'attestato di superamento del corso;

d) i criteri di accreditamento dei soggetti formatori e la relativa certificazione.

Art. 9
Disposizioni di prima applicazione

1. Gli obblighi previsti dalla presente legge a carico dei gestori degli impianti decorrono dal 1° gennaio 2015.

Art. 10
Norma finanziaria

1. Le risorse destinate all'attuazione della presente legge sono quantificate, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, nel piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 24

febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

2. Il piano sanitario e sociale integrato regionale vigente è aggiornato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini di individuare le risorse necessarie per l'applicazione dell'articolo 9.

Art. 11
Disposizioni finali

1. La presente legge è adeguata alle linee guida per la dotazione e l'impiego dei defibrillatori semiautomatici, emanate dai competenti organi statali ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più elevato livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, entro il termine previsto dalle stesse linee guida.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 8 maggio 2013

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24.04.2013

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 19 luglio 2011, n. 97

Proponenti:

Consiglieri Marini, Rossetti, Bugli, Brogi, Bambagioni, Matergi, Ruggeri, Lastri, Pellegrinotti, Mattei, Chincarini, Gazzarri, Ciucchi, Sgherri, Romanelli, Ferrucci, Spinelli, Tognocchi, Ceccarelli, Giani, De Robertis

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 22 aprile 2013

Approvata in data 24 aprile 2013

Divenuta legge regionale 12/2013 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2013, n. 23

Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante

l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della l.r. 11/1999
- Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 11/1999
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 11/1999
- Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 11/1999
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 11/1999

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 11/1999 presenta un impianto procedurale che risente delle competenze fissate dallo Statuto regionale in vigore dal 26 novembre 1970 al 10 febbraio 2005;

2. Infatti il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 11/1999, viene chiamato ad assolvere funzioni di tipo amministrativo e gestionale, mediante l'approvazione di direttive che non sono in sintonia con l'articolo 11 dello Statuto vigente per il quale il Consiglio regionale adotta, tra l'altro, gli atti di programmazione e di indirizzo e ne controlla l'attuazione;

3. In questa ottica di adeguamento al nuovo Statuto, le modifiche alla l.r. 11/1999 di cui alla presente legge riconducono le procedure di programmazione inerenti questa materia agli atti previsti dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

4. Le modifiche all'articolo 1 rispondono all'esigenza di adeguare il testo alle modifiche intervenute nelle articolazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e alla soppressione, a decorrere dal 1° settembre 2012, dell'Agenzia nazionale dell'autonomia scolastica (ANSAS), disposta dall'articolo 19 del decreto-

legge 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale ha inoltre disposto il ripristino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) articolato in tre nuclei territoriali e che si raccorda anche con le regioni, "ferma restando la soppressione degli ex IRRE";

5. La sostituzione dell'articolo 4, consegue al fatto che il Comitato tecnico-scientifico, così come previsto dalla l.r. 11/1999, richiede un'attività amministrativa per la sua nomina e gestione, sproporzionata rispetto alle reali funzioni che questo è chiamato a svolgere. Con la modifica in esame l'attività consultiva rivolta alla Giunta regionale viene più efficacemente realizzata mettendo in campo attività di raccordo, di rete e di coordinamento, con i soggetti istituzionali e l'associazionismo, attraverso la realizzazione di consultazioni specifiche che possono più flessibilmente rispondere alle esigenze contingenti;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 11/1999

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti), è sostituita dalla seguente:

"b) la realizzazione di indagini e ricerche effettuate da università, dall'Ufficio scolastico regionale e dalle sue articolazioni territoriali, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche autonome, nonché da associazioni costituite ai sensi di legge il cui statuto preveda attività di studio e ricerca nel settore oggetto della presente legge;"

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 11/1999 è sostituita dalla seguente:

"d) la realizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente e direttivo della scuola organizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dall'Ufficio scolastico regionale, da istituzioni scolastiche autonome o reti di scuole, dagli enti locali e di corsi di sensibilizzazione e aggiornamento per operatori sociali;"

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 11/1999

1. L'articolo 2 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Funzioni di programmazione

1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento le linee di programmazione pluriennale contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. Il Consiglio regionale approva, in attuazione del PRS e del DPEF, direttive pluriennali, di durata pari al PRS, aggiornabili annualmente. Tali direttive si compongono di due parti, concernenti rispettivamente le attività dei soggetti destinatari dei contributi e i progetti di interesse regionale promossi dalla Regione.

3. Le direttive di cui al comma 2, devono contenere, nella prima parte:

- a) gli obiettivi specifici che si intendono perseguire;
- b) le tipologie delle iniziative ammissibili al finanziamento;
- c) le categorie dei soggetti destinatari del finanziamento;
- d) le priorità ed i criteri di valutazione delle domande.

4. Le direttive di cui al comma 2, devono contenere, nella seconda parte, relativa ai progetti di interesse regionale, gli obiettivi specifici che si intendono perseguire coi progetti stessi.

5. La Giunta regionale provvede all'attuazione delle direttive di cui al comma 2, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 10 bis della l.r. 49/1999.”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 11/1999

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/1999, la parola: “presenta” è sostituita dalla seguente: “trasmette”.

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/1999 dopo le parole: “Consiglio regionale” sono inserite le seguenti: “entro il 30 giugno di ogni anno”.

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 11/1999

1. L'articolo 4 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Attività consultive e di coordinamento

1. La Giunta regionale promuove, a fini consultivi, incontri periodici con i soggetti istituzionali e soggetti rappresentativi della società toscana con lo scopo di coordinare la promozione di attività sui temi della cultura della legalità di cui alla presente legge.”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 11/1999

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 11/1999 è abrogato.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 9 maggio 2013

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24.04.2013

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 29 gennaio 2013, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 1 febbraio 2012, n. 216

Proponente:

Assessore Salvatore Allocca

Assegnata alla 5^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 17 aprile 2013

Approvata in data 24 aprile 2013

Divenuta legge regionale 13/2013 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 10 marzo 1999, n. 11](#)

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE - Risoluzioni

RISOLUZIONE 24 aprile 2013, n. 186

Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale collegata alla legge regionale 7 maggio 2013, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”). In merito agli stabilimenti balneari.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Consapevole dell'importanza del sistema delle imprese che gestiscono gli stabilimenti balneari rispetto all'esigenza di garantire all'offerta turistica toscana della costa adeguati livelli di competitività, nel rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

Tenuto conto, con l'approssimarsi dell'inizio della stagione estiva, dell'importanza di dare rapida attuazione alle modifiche approvate all'articolo 69 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), al fine di fornire:

- a) criteri per l'individuazione delle opere di facile rimozione realizzate su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricreative;
- b) indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari.

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

Ad approvare, sentite le rappresentanze dei comuni costieri toscani e delle imprese del settore, le necessarie integrazioni al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “LR 23 marzo 2000, n. 42”), tenendo conto delle considerazioni che seguono:

- Rispetto ai criteri per l'individuazione delle opere di facile rimozione, della necessità:

1. che i comuni, attraverso lo strumento urbanistico, possano individuare le aree del demanio marittimo sulle quali le attività turistico-ricreative possono essere esercitate esclusivamente con strutture di facile rimozione e sgombero al fine di garantire la tutela dell'ambiente, delle identità territoriali e del paesaggio, e di assicurare, contemporaneamente, adeguati livelli qualitativi dell'offerta di servizi per la balneazione;

2. di considerare di facile rimozione e sgombero, le opere che possono essere facilmente e completamente rimosse, utilizzando le normali modalità offerte dalla

tecnica con conseguente rimessa in pristino dei luoghi, nello stato originario;

3. che, nelle aree demaniali marittime perimetrata dal comune in cui è possibile esclusivamente la realizzazione di strutture di facile rimozione, le costruzioni e le strutture esistenti utilizzate ai fini dell'esercizio di attività turistico-ricreative, indipendentemente dai materiali edili utilizzati, sia sopra, sia sotto il suolo, purché regolarmente autorizzate/concessionate dal comune alla data di entrata in vigore delle integrazioni al regolamento sopracitato, siano, su dichiarazione del concessionario e sulla base di adeguata documentazione tecnica, classificate come di facile rimozione e sgombero.

- Rispetto agli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, della necessità:

1. di considerare, come attività accessorie degli stabilimenti balneari, quelle già previste dall'articolo 69, comma 2, della l.r. 42/2000, da svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica e delle prescrizioni ed autorizzazioni per la tutela igienico-sanitaria previste per il loro esercizio;

2. che le attività accessorie siano comunque effettuate nel rispetto delle normative vigenti finalizzate alla tutela dell'ambiente, anche urbano, dell'incolumità pubblica, dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla tutela dall'inquinamento acustico;

3. che le attività accessorie siano esercitate entro gli orari stabiliti dal comune per le attività cui sono “funzionalmente e logisticamente collegate”, nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza per la clientela;

4. che sia lasciata al comune la facoltà, relativamente agli orari di attività di intrattenimento congiunto alla somministrazione di alimenti e bevande, di vietare o limitare, in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico, la somministrazione di bevande alcoliche;

5. che sia data facoltà al comune di definire i requisiti dei luoghi e le condizioni dove, negli stabilimenti balneari, è consentito svolgere, congiuntamente o disgiuntamente all'attività di balneazione, pubblici spettacoli o attività di intrattenimento, fermo restando il possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti.

- Ad approvare ed inserire, entro il termine di trenta giorni, le integrazioni sopracitate nel d.p.g.r. 18/R/2001.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Roberto Giuseppe Benedetti

I Segretari
Daniela Lastrì
Mauro Romanelli

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di **Euro 0,010**, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000 per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (**Euro 20**).

Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze.

L'attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale.

L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.

L'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all'art. 5, comma 1, lettere h), i), j), e k), ed in particolare:

- 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;
- 2) bandi ed avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;
- 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre signature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384612-4631